



Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

D.C. Pensioni
Il direttore

MONITORAGGIO
LAVORATORI ADDETTI AD ATTIVITA' USURANTI
Ottobre 2020

Aggiornamento dei dati sulle istanze presentate per i lavoratori destinatari della disciplina dell'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 67/2011.

Premessa

Con il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 è stato disciplinato l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Con la legge n. 232 del 2016 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", all'articolo 1, commi da 206 a 208, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, con particolare riferimento al requisito oggettivo, al mancato adeguamento in via transitoria dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, alla non applicazione delle c.d. finestre mobili, al termine per la presentazione della domanda di accesso al beneficio, alla copertura degli oneri ed alle modalità attuative del predetto decreto. In particolare con effetto dal 1° gennaio 2017, l'articolo 1, comma 206, lettera b), della legge n. 232 del 2016 ha, tra l'altro, modificato l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevedendo, alla lettera a), la soppressione delle parole "compreso l'anno di maturazione dei requisiti" e la sostituzione delle parole "per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017" con la parola "ovvero" e, alla lettera b), la

soppressione delle parole "per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018". Sempre con effetto dal 1° gennaio 2017, l'articolo 1, comma 206, lettera d), della legge n. 232 del 2016 ha, altresì, modificato l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevedendo, alla lettera b), la sostituzione delle parole "a decorrere dal 1° gennaio 2012" con le parole "entro il 31 dicembre 2016" e disposto l'introduzione, dopo la lettera b), delle seguenti lettere: "b-bis) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell'anno 2017; b-ter) entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2018".

L'articolo 1, comma 206, lettera a), della legge n. 232 del 2016 ha altresì disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'abrogazione dell'articolo 24, comma 17-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevedeva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. finestre mobili), alle pensioni liquidate in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Pertanto, dal 1° gennaio 2017, non si applica il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi (per i lavoratori dipendenti) o di 18 mesi (per i lavoratori autonomi) dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

A seguito di tali modifiche, a partire dal 1° gennaio 2017 il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 abbiano svolto una o più delle predette lavorazioni per un periodo di tempo pari:

- a) ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa
ovvero

b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva

Ciò posto, l'eliminazione del requisito dell'ultimo anno come "usurante" e l'anticipazione al 2017 del requisito di "almeno la metà della vita lavorativa" come usurante hanno determinato l'aumento del numero delle domande presentate. E' opportuno, infatti, rammentare che ordinariamente l'attività cd. usurante viene svolta non al termine della vita lavorativa ma in un periodo antecedente. Conseguentemente l'alternatività del requisito aumenta i potenziali richiedenti il beneficio. Il suddetto effetto, nello specifico per gli anni 2017 e 2018, con l'accesso di un consistente numero di lavoratori prima esclusi dal beneficio, appare ridotto alla luce dei dati rilevati per gli anni 2019 e 2020.

Si rappresenta, inoltre, che l'eliminazione delle finestre di accesso determinerà, a partire dal 2019, un doppio effetto: una eventuale anticipazione a pensione delle posizioni certificate dell'anno precedente oltre alla liquidazione delle prestazioni per l'anno in corso al maturarsi dei requisiti senza l'attesa del compiersi della cd finestra mobile.

Con l'articolo 1, comma 170, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 è stata, inoltre, disposta la rivalutazione dei turni svolti nel periodo notturni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1), del decreto legislativo n. 67 del 2011, dai lavoratori impiegati in attività organizzate in turni di dodici ore e sono stati conseguentemente adeguati gli stanziamenti, come riportato nella tabella n. 2.

Monitoraggio aggiornato al 15 ottobre 2020

Si riporta nella tabella sottostante il numero delle domande di certificazione dello svolgimento di attività di lavoro particolarmente faticoso e pesante nell'intervallo temporale 2012 – 2020.

Tabella 1. Domande presentate e accolte nel periodo 2012 – 2020 distinte per gestione

Numero domande presentate e accolte distinte per gestione - aggiornamento al 15 ottobre								
Anni	GESTIONE PRIVATA				GESTIONE PUBBLICA			
	DOMANDE PRESENTATE	ACCOLTE	GIACENTI	RESPINTE	DOMANDE PRESENTATE	ACCOLTE	GIACENTI	RESPINTE
2012	3.513	1.346		2.167	676	293		383
2013	1.253	170		1.083	269	113		156
2014	1.251	275		976	238	119		119
2015	1.760	484		1.276	364	220		144
2016	3.930	496		3.434	651	303		348
2017	8.043	1.948	149	5.946	1.297	603	183	511
2018	5.167	1.482	211	3.474	1.250	495	316	439
2019	3.023	1.142	271	1.610	545	222	172	151
2020	2.502	723	1.002	777	367	72	247	48
TOTALE	30.442	8.066	1.633	20.743	5.657	2.440	918	2.299

La tabella successiva espone invece i dati relativi agli oneri, riferendo, in particolare, quello derivante dal trascinarsi degli stessi negli anni 2012 - 2020, quello relativo alle pensioni liquidate nell'anno 2020, aggiornato alla mensilità di settembre, gli importi relativi al TFS e il totale di questi.



Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

D.C. Pensioni
Il direttore

Tabella 2. Oneri derivanti dalla liquidazione delle pensioni e del TFS per i lavoratori che hanno svolto attività faticose e pesanti Onere lavori usuranti ex D.Lgs n. 67/2011

Anni	TRASCINAMENTO ONERI DELLE PENSIONI LIQUIDATE NEGLI ANNI PRECEDENTI	PENSIONI LIQUIDATE NELL'ANNO		Stima oneri giacenze e certificazioni				TOTALE IMPORTI PER TFS	Stima oneri giacenze PER TFS	TOTALE ONERE PENSIONI	TOTALE ONERE PENSIONI E TFS	Stanziamenti (in milioni di euro) agg.to all'art. 1 c. 170 l. 205/2017 e art. 1 c 494 l. 160/2019
		N.	ONERE	Gestione privata		Gestione pubblica						
		N.	ONERE	N.	Onere	N.	Onere					
2012		2.279	€ 28.624.239					€ 6.162.402		€ 28.624.239	€ 34.786.641	€ 350,00
2013	€ 40.751.353	800	€ 13.273.937					€ 13.358.001		€ 54.025.290	€ 67.383.291	€ 383,00
2014	€ 32.251.074	302	€ 2.767.798					€ 6.673.572		€ 35.018.872	€ 41.692.444	€ 383,00
2015	€ 42.503.224	278	€ 4.040.963					€ 4.945.906		€ 46.544.187	€ 51.490.093	€ 233,00
2016	€ 18.807.820	550	€ 6.137.906					€ 9.618.012		€ 24.945.726	€ 34.563.738	€ 67,90
2017	€ 22.294.652	1.039	€ 13.918.002	149	€ 2.100.012	183	€ 4.455.430	€ 7.743.751		€ 42.768.096	€ 50.511.847	€ 162,10
2018	€ 56.117.406	1.735	€ 44.244.864	211	€ 6.573.863	316	€ 8.943.321	€ 1.429.654		€ 115.879.454	€ 117.309.108	€ 193,80
2019	€ 80.210.925	1.508	€ 39.819.828	271	€ 12.517.520	172	€ 14.591.735	€ 22.156.323	€ 13.639.103	€ 147.140.008	€ 182.935.434	€ 265,90
2020*	€ 98.567.798	2.172	€ 17.064.217	1.002	€ 29.367.951	247	€ 19.844.516	€ 25.616.982	€ 19.890.358	€ 164.844.482	€ 210.351.822	€ 292,40
2021	€ 97.259.611				€ 39.455.256		€ 22.350.187	€ 50.305.187	€ 15.969.116	€ 159.065.054	€ 225.339.357	€ 340,90
2022	€ 75.439.996				€ 39.455.256		€ 22.350.187	€ 34.580.255	€ 8.126.632	€ 137.245.439	€ 179.952.326	€ 361,20
2023	€ 49.834.488				€ 35.855.236		€ 17.894.758	€ 6.999.459	€ 1.989.036	€ 103.584.482	€ 112.572.977	€ 361,50
2024	€ 25.716.307				€ 30.757.221		€ 10.201.229	€ 253.075	€ 255.733	€ 66.674.757	€ 67.183.565	€ 367,80
2025	€ 5.221.424				€ 24.209.533		€ 6.013.613			€ 35.444.570	€ 35.444.570	€ 371,00

*onere da preconsuntivo

D.C. Pensioni
Il direttore

Si rappresenta che l'onere delle giacenti è stato stimato sulla base dei seguenti assunti:

- Percentuale di accoglimento pari al 100%;
- Decorrenza media anno 2019 dal 1/11/2019 e anno 2020 dal 1/5;
- Durata media calcolata sulla base delle certificazioni accolte:
 - o Gestione privata pari a 55 mesi;
 - o Gestione pubblica pari a 51 mesi;
- Importo medio totale, sulla base delle certificazioni accolte:
 - o Gestione privata pari a € 110.738,88
 - o Gestione pubblica pari a € 103.473,09

Per il calcolo degli oneri stimati da TFS si è tenuto conto del relativo importo medio, pari ad €. 65.217,84, nonché del fatto che lo stesso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, pagato non prima di 24 mesi dalla decorrenza della pensione.

Gabriele Uselli